

AGGIORNAMENTO STATO PASSIVO ALITALIA L.A.I.

In questi giorni la “*categoria*” è in fermento per aver appreso, tramite liste, rappresentanti sindacali ed avvocati, che i Commissari di Alitalia in Amministrazione Straordinaria hanno ritenuto opportuno attivare il fondo di garanzia dell’ INPS per il pagamento della restante quota parte del TFR e che **l’Inps, ove venisse proposta opposizione allo stato passivo per le somme ex Visco non riconosciute, differirebbe il pagamento del T.F.R. all’esito della predetta opposizione.**

Per valutare la correttezza o meno del comportamento dell’Istituto, questa Organizzazione Sindacale ha ritenuto opportuno sentire il parere della nostra sezione legale che di seguito riportiamo.

Innanzitutto richiamiamo la normativa, che disciplina il Fondo di Garanzia.

L’art. 2 della legge 297/82 ha istituito “*il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto*” attribuendogli l’obbligo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R.

La norma, al comma 2, regola le modalità per accedere al Fondo di Garanzia. Ivi viene testualmente disposto che “*trascorsi 15 gg. dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’art. 97 del R.D. 16/3/42 n. 267, **ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ... il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.***”

Tale modus operandi è poi confermato nelle circolari dello stesso Istituto, tra cui quella n. 74/2008 ove al punto 3.3.1, (facilmente verificabile sul sito INPS) tra i vari documenti da allegare alla domanda per richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia, richiede anche “*l’attestazione della Cancelleria del Tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione*”.

La Corte di Cassazione con la sentenza 7355/99 ha stabilito che ***“il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall’Ente previdenziale”***.

Il citato art. 2, nella sua interpretazione letterale, non sembrerebbe escludere l'intervento del Fondo di Garanzia a fronte di una opposizione parziale allo stato passivo, **ma l'Inps esclude detta possibilità richiedendo il rilascio dell'attestazione della non proposta opposizione.**

Sicchè, se in linea di principio l'opposizione allo stato passivo, limitatamente alla ex Visco, non pregiudica il pagamento del T.F.R., di fatto, dal punto di vista operativo, l'Inps rigetterà, allo stato, la domanda di pagamento del T.F.R. salvo accoglierla all'esito dell'opposizione.

Vero è che il diniego dell'Inps può essere impugnato in sede giudiziaria, ma tutto ciò comporterebbe una ulteriore dilazione dei termini per ottenere il pagamento del T.F.R. stante la notoria lungaggine dei processi.

Ogni lavoratore quindi, correttamente informato delle evenienze sopra esposte, dovrà assumere la propria decisione con la consapevolezza che a nostro parere l'Inps, ove si procedesse a presentare l'opposizione, potrebbe rifiutare di pagare il T.F.R.

FIT-CISL Piloti

Roma, 23.5.12